

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1900 del 10 dicembre 2018

Iniziative ed opere di particolare interesse ed urgenza in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Fruibilità degli edifici aperti al pubblico, in proprietà o disponibilità per un congruo periodo, di Enti del Terzo settore e di Enti di Culto - Bando 2018. Precisazioni. (L. 6 Giugno 2016, n. 106 - D. Lgs 03 Luglio 2017, n. 117 - DGR n. 1591 del 30 Ottobre 2018).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si danno precisazioni per l'applicazione della percentuale di contributo da assegnare ai beneficiari individuati a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 1591 del 30 Ottobre 2018 con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse ed urgenza in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, finalizzate alla fruibilità degli edifici aperti al pubblico, ubicati esclusivamente nel territorio della regione del Veneto, in proprietà o disponibilità per un congruo periodo, di Enti del Terzo settore e di Enti di Culto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1591 del 30 ottobre 2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse e urgenza in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - fruibilità degli edifici aperti al pubblico, ubicati esclusivamente nel territorio della regione del Veneto, in proprietà o disponibilità per un congruo periodo, di Enti del Terzo Settore e di Enti di culto.

Il testo dell'Avviso pubblicato in Allegato A alla suddetta deliberazione riporta testualmente, tra le altre disposizioni:

- al punto C.3: "Ai sensi di quanto previsto all'art. 12 della L.R. 16/2007, i contributi regionali potranno essere concessi e confermati nella misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e considerata ammissibile, comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.= per ogni singolo intervento";
- al punto G.2: "(...) nel Piano di riparto l'importo del finanziamento regionale verrà determinato secondo un'aliquota, applicata alla spesa ammissibile, come definita al punto C.2 e C.3 del presente provvedimento, non superiore al 50%;".

Considerata la possibilità di diversa interpretazione delle disposizioni sopra riportate, si precisa che la percentuale indicata nel precedente testo s'intende stabilita nella misura del 50%, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

Si propone di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - U.O. Edilizia Pubblica, competente per materia, dell'esecuzione del presente provvedimento fermo restando quant'altro stabilito con la citata D.G.R. n. 1591/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la propria deliberazione n. 1591 del 30 ottobre 2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

1. di precisare che il valore percentuale da applicare alla spesa effettivamente sostenuta e considerata ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi autorizzati con D.G.R. n. 1591 del 30 ottobre 2018 è pari al 50%, compatibilmente alla disponibilità finanziaria, fermo restando il limite di 12.000,00 euro per ciascun contributo e quant'altro già stabilito con la citata deliberazione n. 1591/2018;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.